

N. 443/21 / R.G.N.R.

Sentenza n.

N. 158/22 / R.G. G.U.P.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE**

presso il Tribunale Militare di Napoli, Dott. Andrea CRUCIANI, all'udienza preliminare del 20 luglio 2022 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, con *motivazione contestuale*, la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento penale a carico di:

[REDACTED]; libero, presente;

*difeso da:*

Avv. Beniamino ESPOSITO, del Foro di Napoli, con studio in Marano di Napoli (NA), Via Ticino n. 23, difensore di fiducia;

**IMPUTATO DI:**

**Allontanamento illecito aggravato** (artt. 147, 47 n. 2 ) perché Sottocapo VFP/4 della Marina Militare in servizio presso la [REDACTED], trovandosi legittimamente assente il 16.12.2021, ometteva - senza giusto motivo - di fare rientro al Reparto ([REDACTED]) entro il giorno successivo, perdurando in stato di arbitraria assenza fino al 20.12.2021 quando veniva sospeso dal diritto di svolgere l'attività lavorativa per inadempienza degli obblighi vaccinali previsti dal D.L. n. 172 del 26.11.2021.

Con l'aggravante del grado rivestito.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONE**

Con richiesta depositata in data 21 aprile 2022 il P.M. in sede sollecitava il

Data sentenza:

**20 luglio 2022**

Data deposito:

Estensore:

Dott. Andrea CRUCIANI

il

inviato estratto esecutivo

a:

Procura Militare di:

Redatta scheda casellario il:

Campione penale art.:

Impugnazioni presentate da:

rinvio a giudizio dell'imputato per il delitto di cui alla superiore rubrica.

All'odierna udienza l'imputato veniva sottoposto ad interrogatorio. Il rappresentante della pubblica accusa chiedeva disporsi il rinvio a giudizio del militare. La difesa dell'imputato sollecitava l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere.

Deve preliminarmente osservarsi che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale e di legittimità, condivisa da questo GUP, l'apprezzamento del giudice in udienza preliminare non si sviluppa secondo un canone, seppur prognostico, di colpevolezza o di innocenza dell'imputato bensì si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare, se risulti o meno necessario, dare ingresso alla fase successiva dibattimentale (C. Cost., sentenze nn. 82/1993, 71/1996, 51/1997, ordinanza n. 185/2001; Cass., Sez. II, sentenza del 29 novembre 2016, depositata il 28 aprile 2017, n. 20661). Il criterio di valutazione del GUP infatti non è di natura sostanziale ma processuale, non potendosi valutare l'innocenza o la colpevolezza dell'imputato ma l'inutilità del dibattimento (Cass., Sez. V, sentenza del 26 febbraio 2016, n. 26756), e ciò evidentemente anche alla luce della disciplina di cui all'art. 131 bis c.p. sulla particolare tenuità del fatto. Ed in effetti, la stessa Cassazione ha ribadito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis c.p., è rilevabile d'ufficio in qualsiasi fase e stato del giudizio, e quindi anche in sede di udienza preliminare (Cass., SS. UU, 25 novembre 2015, n. 46653; Cass., SS. UU., 6 aprile 2016, n. 13681; Cass., Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 6870; Cass., 23 maggio 2016, n. 21409).

Ed è proprio questo il caso oggi sottoposto all'esame di questo GUP perché, alla luce della documentazione in atti, non è possibile, ora ed in dibattimento,

giungere ad un diverso esito processuale, attesa la particolare tenuità del fatto contestato.

In effetti, risulta acclarato in atti che il militare [REDACTED], Sottocapo VFP/4 della Marina Militare in servizio presso la [REDACTED], trovandosi in servizio in data 16 dicembre 2021 (e non già “legittimamente assente il 16.12.2021” come risulta dal capo di imputazione), ometteva - senza giusto motivo - di fare rientro al Reparto, [REDACTED], il giorno successivo, perdurando in stato di arbitraria assenza fino al 20 dicembre 2021, allorché veniva sospeso dall’attività lavorativa per inadempienza degli obblighi vaccinali previsti dal D.L. n. 172 del 26 novembre 2021.

Agli atti sono state, infatti, acquisite a pieno e sicuro supporto dell’ipotesi accusatoria:

- la comunicazione di notizia di reato da parte del Comandante [REDACTED] del 22 dicembre 2021;
- relazione di inchiesta interna del 7 gennaio 2022 a firma dell’Ufficiale Inquirente [REDACTED];
- i registri di presenza/assenza per i giorni 17-19 dicembre 2021;
- relazione di servizio del 17 dicembre 2021 del Capo Gestione Patrimoniale [REDACTED], il quale contattava telefonicamente il [REDACTED] già alle ore 09:00 del 17 dicembre 2021. L’imputato gli comunicava che non sarebbe rientrato in servizio per quel giorno;
- relazione di servizio del 21 dicembre 2021 del Comandante in 2<sup>a</sup>, [REDACTED], il quale contattava telefonicamente il [REDACTED] alle successive ore 18:40 del 17 dicembre 2021. Il [REDACTED] gli comunicava che non sarebbe rientrato in servizio neppure il giorno successivo;

- relazione di servizio del Capo Guardia [REDACTED]

[REDACTED], la quale in data 18 dicembre 2021, alle ore 07:20, riceveva una telefonata dal XXXXXX, il quale ultimo le comunicava che non sarebbe rientrato quel giorno, chiedendo al contempo di avvisare del mancato rientro il Sott.le di Ispezione;

- assenze del resto anche confermate dallo stesso imputato nel corso dell'interrogatorio del 31 marzo 2022 e nell'interrogatorio odierno, sia pure con la giustificazione che l'assenza sarebbe stata determinata da motivi di salute che sarebbero state comunicate telefonicamente al medico di famiglia Dott. [REDACTED], il quale, in assenza di visita ambulatoriale, non aveva inteso rilasciare alcun certificato.

Se questa è l'emergenza di fatto incontestabile e che non potrebbe trovare ulteriore approfondimento in sede dibattimentale, va ribadito in punto di diritto che tale condotta ha certamente integrato tutti gli estremi del reato contestato di allontanamento illecito (art. 147 c.p.m.p.).

In atti è stata innanzitutto acquisita la richiesta di procedimento da parte del Comandante di corpo, contenuta nella comunicazione di notizia di reato da parte del Comandante [REDACTED] del 22 dicembre 2021.

Quanto all'elemento oggettivo esso è consistito nell'essersi allontanato dal reparto senza autorizzazione né giusto motivo dal reparto da venerdì 17 dicembre 2021 fino a lunedì 20 luglio 2022, giorno in cui veniva sospeso dal servizio.

Sussiste altresì l'elemento soggettivo, atteso che il militare era senz'altro consapevole di essere in servizio in quei giorni così come comprovato dalle

telefonate e messaggi intercorse tra il militare e la superiore gerarchia, ed in particolare con [REDACTED]. Né possono valere come giusti motivi di assenza, le giustificazioni addotte dal militare della richiesta di un congedo/licenza/recupero ovvero di un supposto stato di malessere fisico che sarebbe stato riferito solo telefonicamente al medico di fiducia. In effetti, quanto alla licenza/congedo/permesso/recupero tale richiesta, anche qualora fosse stata effettivamente informalmente avanzata, non è stata evidentemente accolta dalla superiore gerarchia di talché il militare non poteva certamente assentarsi senza tale previa autorizzazione. Con riferimento poi al supposto stato di malattia - “forti dolori addominali” e “dissenteria” - non vi è alcuna prova in atti di tale stato patologico atteso che la difesa ha prodotto semplicemente un dettaglio delle chiamate effettuate dal militare che dimostrerebbero al più un contatto telefonico intercorso tra questi ed il proprio medico di fiducia, Dott. [REDACTED], che però risulta essere avvenuto solo in data 15 dicembre 2021, con una chiamata della durata di un solo minuto dalle 14:04 alle 14:05. Ciò che è certo, tuttavia, in quanto riferito dallo stesso imputato in sede di interrogatorio, è che il medico non lo ha visitato nei giorni in contestazione e che nessun certificato medico è stato emesso per quei giorni a favore dello stesso che possa riconoscere e riscontrare la reale sussistenza della lamentata patologia. Del resto, il militare se avesse voluto far riconoscere la propria patologia avrebbe potuto richiedere maggiori delucidazioni alla superiore gerarchia sul come comportarsi - ciò che non risulta abbia fatto - ed avrebbe potuto contattare la ASL di appartenenza - azione che pure non risulta essere stata intrapresa - nel rispetto della procedura ministeriale di segnalazione sospetti casi Covid.

Pur riconoscendo, quindi, la responsabilità dell'odierno imputato, va tuttavia disposto il non luogo a procedere, ai sensi degli artt. 131 bis c.p. e 425 c.p.p., perché persona non punibile per la particolare tenuità del fatto.

Nel caso di specie, va infatti rilevato che:

la pena detentiva prevista dal legislatore per il reato di allontanamento illecito (art. 147 c.p.m.p.), è quella della reclusione militare fino a sei mesi e rientrandosi quindi nei limiti edittali fissati dall'art. 131 bis c.p. di pena non superiore nel massimo a cinque anni;

l'offesa deve ritenersi di particolare tenuità, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133, primo comma, c.p., posto che:

- la condotta criminosa posta in essere dall'imputato - persona incensurata - è risultata isolata;
- il militare è un ragazzo di giovane età;
- l'allontanamento posto in essere dal militare non ha determinato alcuna comprovata e significativa compromissione per il servizio; a

tal proposito il [redacted], in servizio [redacted] con l'incarico di [redacted], è rimasto assente dal

servizio per un arco estremamente limitato di tempo, per soli tre giorni dal venerdì 17 dicembre 2021 alla domenica del 19 dicembre 2021, atteso che in data 20 dicembre 2021 il militare risultava essere già stato sospeso dal servizio senza retribuzione; si tratta peraltro di giorni ricadenti nel fine settimana nei quali l'orario di servizio è estremamente ridotto (venerdì ore 07:30-11:30 ed il sabato ore 07:30-09:30; domenica, giorno non di servizio; vedasi comunicazione di

notizia di reato del Comandante [REDACTED]

[REDACTED] del 22 dicembre 2021); è stata quindi una limitatissima assenza dal servizio nel corso del fine settimana antecedente ad una sospensione dal servizio che si sarebbe protratta per mesi;

– l'imputato si è comunque mantenuto in stretto e continuo contatto con la superiore gerarchia alla quale ha comunicato di non potere o voler rientrare in servizio (vedasi le già menzionate telefonate e messaggi scambiati con [REDACTED]), così mettendo in condizione la superiore gerarchia di poter agevolmente programmare una eventuale sostituzione del militare assente;

– in punto di valutazione dell'intensità del dolo, deve verosimilmente ritenersi che il giovane militare nei giorni contestati si trovasse in una condizione emotiva di particolare ansia e stress, che, pur non costituendo un giusto motivo, lo ha determinato a non presentarsi in servizio. Ciò a seguito della notifica (con fg. prot. n. [REDACTED] del 15 dicembre 2021) di un'imminente sospensione dal servizio senza retribuzione che sarebbe avvenuta di lì a cinque giorni per il caso di mancato adempimento all'obbligo vaccinale imposto dal D.L. n. 172/21. In tal senso si esprime lo stesso imputato in sede di interrogatorio odierno riferendo di accusare in quei giorni "uno stato confusionale, di ansia ed incertezza", anche in considerazione della circostanza del timore che l'effettuazione del richiesto vaccino avrebbe potuto provocare "effetti avversi sulla mia salute". Non può infatti al riguardo sottacersi che l'imputato, proprio nei giorni contestati, si trovava costretto ad effettuare una scelta obbligata ed

imposta per legge – D.L. n. 172 del 26 novembre 2021 peraltro ripetutamente sottoposto al vaglio di legittimità costituzionale (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ordinanza 22.03.2022, n. 351; TAR Lombardia, Milano, Sezione I – Sentenza 16 giugno 2022, n. 1397) - tra il sottoporsi ad un trattamento sanitario non voluto, quale quello della inoculazione del vaccino per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2, che avrebbe potuto anche causargli, seppure quale rara eventualità, effetti collaterali gravi (miocardite, pericardite, parestesia, ipoestesia, trombosi, paralisi periferica del nervo facciale, shock anafilattico; fonti EMA, AIFA) ed il subire una altrettanto non richiesta sospensione dal servizio senza retribuzione alcuna - in effetti avvenuta come risulta dalla notifica depositata in atti (fg. prot. n. █████ del 27 dicembre 2021);

- la superiore gerarchia ha adottato nei confronti del militare un inusitato rigore, sia non concedendo al militare alcun tipo di congedo/permesso/licenza per i giorni contestati, sia nell'aver avanzato richiesta di procedimento penale nei suoi confronti per un fatto di minimo disvalore, anziché vagliare la condotta sotto il profilo disciplinare;

non rientrandosi nelle ipotesi di cui all'art. 131 bis, comma secondo, c.p.;


non essendo un comportamento abituale, non trattandosi dei casi di cui all'art. 131 bis, comma terzo, c.p.;

si ritiene di poter escludere la punibilità dell'odierno imputato per la particolare tenuità del fatto.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 425 c.p.p., 131 bis c.p.;

**DICHIARA**

non luogo a procedere nei confronti di  trattandosi di  
persona non punibile per la particolare tenuità del fatto.

Napoli, 20 luglio 2022

Il Giudice dell'udienza preliminare

(Andrea CRUCIANI)